

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'**

**STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE, UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI MOGLIANO VENETO**

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di Mogliano Veneto, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n. 5.

L'Associazione locale assume la denominazione di “Università della Terza Età – Sede di Mogliano Veneto (Treviso) ”, siglabile “UNITRE, Università delle Tre Età”, con sede legale attualmente in Via Amatore Sciesa 32/A.

Il mutamento della sede legale non comporta una modifica dello statuto.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 31 gennaio 1989 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e s'impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità

Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca aprendosi al sociale;
- contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed attuando iniziative concrete che integrano la parte didattica della Sede;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Art. 4 – Adesioni

Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Art. 5 – Associati

Sono associati alla Sede:

1. Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
2. Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
3. Gli Associati ordinari, tutte le persone fisiche, italiane e straniere che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività, accettino lo statuto ed il regolamento dell'Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono organi della Sede locale:

1. L'Assemblea generale degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Direttore dei corsi;
6. Il Segretario;
7. Il Tesoriere;
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 7 – Composizione e competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale degli Associati è formata da:
 1. Associati fondatori;
 2. Associati onorari;
 3. Associati ordinari.
2. L'Assemblea generale degli Associati è convocata dal Presidente di norma almeno due volte l'anno.

Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli associati in prima convocazione, e con qualunque numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati in prima convocazione, e con la presenza di almeno un quinto degli associati in seconda convocazione.

3. L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:

1. approva lo Statuto e il Regolamento della Sede e le loro eventuali modifiche;
2. accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
3. elegge con votazione segreta scegliendo tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, in numero di nove o undici;
4. elegge anche fra i non Associati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche associative, di cui ai punti 3 e 4, hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
5. L'assemblea approva il preventivo finanziario e il rendiconto finanziario dell'esercizio. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
6. approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
7. approva le attività didattiche, culturali e sociali proposte dal Consiglio Direttivo e può proporre eventuali integrazioni;
8. delibera la costituzione di sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale (a norma dell'art. 2 comma 2 dello Statuto Nazionale);
9. approva la nomina degli associati onorari, presentati dal Consiglio Direttivo.
10. ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
11. dichiara la decadenza degli Associati;
12. delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza relativa dei presenti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto, a scadenza triennale, salvo revoca o dimissioni, dall'Assemblea ed è composto da nove o undici consiglieri eletti tra i componenti dell'Assemblea Generale.

Tra i membri del Consiglio Direttivo saranno attribuiti i seguenti incarichi:

1. Il Presidente
2. Il Vice Presidente
3. Il Direttore dei Corsi
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere

Al Consiglio Direttivo compete:

1. elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
2. proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
3. curare la formazione del preventivo finanziario e del rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
4. deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
5. formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;
6. eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale e per il Coordinamento regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
7. proporre all'assemblea le nomine degli associati onorari;
8. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
9. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e presiedere il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori;
2. proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede;
4. attribuire incarichi specifici delegando compiti particolari agli Associati competenti in materia.

Art. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Nell'ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.

Art. 11 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.

Provvede alla compilazione del preventivo finanziario e del rendiconto finanziario da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto a scadenza triennale ed è composto da tre membri.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Sezioni

La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale.

I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.

Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art. 6, comma 5 dello Statuto nazionale.

Art. 16 – Rendiconto finanziario

L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

E' fatto obbligo di redigere il rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro il 31 ottobre successivo.

L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote sociali;
2. da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
3. dai beni mobili ed immobili acquisiti;
4. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Recesso dall'Associazione Nazionale

La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art. 20 - Scioglimento della Sede Locale

Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. Il Patrimonio viene devoluto ad un'Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.

In caso di scioglimento della sede locale i verbali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Mogliano Veneto, 5 giugno 2012

La Presidente
Elsa Caggiani